

TI_GERICHTE 41.2000.1 vom 28. Februar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_41.2000.1

FR: TI_GERICHTE 41.2000.1 du 28 février 2000

IT: TI_GERICHTE 41.2000.1 del 28 febbraio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 11

ottobre 1993 l'UFAM ha informato l'assicurato di aver incaricato l'Ufficio regionale AI di provvedere alla sua reintegrazione professionale, rimarcando nel contempo che per la sclerosi multipla non sussisteva alcuna responsabilità della Confederazione, essendo tale affezione estranea al servizio militare (doc. _). Seppur tale scritto non aveva carattere formale, esso costituisce oramai una decisione cresciuta in giudicato per i seguenti motivi. Ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 LAM i casi di esigua importanza possono essere liquidati senza formalità. Tuttavia se l'assicurato non condivide la liquidazione semplificata del suo caso egli può esigere una decisione formale (art. 96 cpv. 2 LAM) ritenuto che, secondo la giurisprudenza sviluppata attorno all'art. 30 cpv. 1 e 120 LAINF, un termine di due anni eccede il lasso di tempo d'esame e di riflessione conveniente per opporsi al rilascio di una decisione informale (cfr. DTF 102 V 16 DTF 106 V 246 consid. 1, 122 V 369). In tale caso un'eventuale contestazione è da ritenere contraria alla buona fede (cfr. 102 V consid. 2a pag. 16, DTF 106 V consid. 2c in fine pag. 246). Va comunque rilevato che nella decisione 29 aprile 1994 ex art. 98 LAM, riguardante la concessione di una rendita per la formazione professionale, l'amministrazione aveva ribadito di non riconoscere la responsabilità per la sclerosi multipla. Tale decisione è stata intimata all'allora patrocinatore dell'assicurato il quale non ha fatto opposizione, per cui la stessa è cresciuta in giudicato (ex art. 98 cpv. 3 LAM). Solo con lettera 24 novembre 1998 l'assicurato ha iniziato a contestare la non responsabilità della Confederazione in merito alla sclerosi multipla, per cui la decisione informale 11 ottobre 1993 può essere ritenuta come cresciuta in giudicato. 2.3. Mediante il proprio gravame il ricorrente postula che venga dichiarata la piena responsabilità dell'AM per la sclerosi multipla, con conseguente riconoscimento delle relative prestazioni assicurative. Sostanzialmente viene chiesta la modifica di una decisione cresciuta in giudicato che può avvenire unicamente mediante una revisione ex art. 101 LAM oppure in via di riconsiderazione ex art. 103 LAM. 2.4. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali - principio ancorato, a partire dal 1994, nell'art. 103 LAM (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag. 363.) - l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non ha fatto oggetto di una sentenza giudiziale, se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole. Secondo la giurisprudenza del TFA, l'amministrazione non vi può tuttavia essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice. Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro,

qualora l'amministrazione entri nel merito di una tale domanda, esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e/o che una sua rettifica non rivestisse un'importanza notevole (DTF 117 V 12 consid. 2a e giurisprudenza ivi menzionata; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc; STFA 24.9.1997 in re C.). 2.5. La riconsiderazione deve essere distinta dalla cosiddetta revisione processuale di una decisione amministrativa (cfr. art. 101 LAM). L'amministrazione é, infatti, tenuta a ritornare su di una sua decisione formalmente cresciuta in giudicato, se si scoprono nuovi elementi o mezzi di prova, atti a condurre ad una diversa conclusione giuridica (DTF 122 V 21 consid. 3a; DTF 122 V 138 consid. 2c; DTF 122 V 173 consid. 4a; DTF 122 V 272 consid. 2; DTF 121 V 4 consid. 6; STFA 1.10.1998 in re F.). Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura amministrativa, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante. Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, *Traité de droit administratif*, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.). Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura. Un mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, cond. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia (STFA del 25 febbraio 1998 in re G. C) valuti i fatti in modo differente. Occorrono piuttosto nuovi elementi di fatto, i quali fanno apparire oggettivamente incompleta la base di decisione precedente. Per la revisione di una sentenza non basta che il medico perito, dai fatti conosciuti all'epoca della sentenza principale tragga successivamente conclusioni diverse da quelle tratte dal Tribunale. Nemmeno costituisce motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia forse apprezzato in modo inesatto fatti conosciuti già durante la procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto perché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (DTF 110 V 141 consid. 2; 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; 99 V 191 e giurisprudenza ivi citata; STFA 13.4.1993 in causa G.P. non pubblicata). 2.6. Secondo l'art. 6 della LAM del 20 settembre 1949, nel tenore in vigore al momento della decisione di cui è chiesta la revisione, la responsabilità della Confederazione è data per le affezioni accertate dopo il servizio, ciò che è sicuramente il caso in esame, allorquando sono state probabilmente "causate da influenze subite durante il servizio"; l'assicurazione risponde pure per l'aggravamento di un'affezione al servizio se dovuto probabilmente "ad influenze subite durante il servizio". Questo, principio è stato ripreso nell'art. 6 della nuova LAM del 19 giugno 1992 entrata in vigore il 1° gennaio 1994 (DTF 123 V 140 consid. 2c).

Instaurando il principio della causalità, la responsabilità dell'AM è data se, con probabilità preponderante, vi è un nesso tra l'affezione riscontrata e il servizio prestato. La verosimiglianza di tale nesso causale deve essere comunque maggiore che la sua inesistenza, ritenuto come la semplice possibilità dell'esistenza di un simile nesso non sia sufficiente (DTF 111 V 374 consid. 2b, cfr. J. Mäschi, Kommentar zum Bundesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2000, ad art. 6, pag. 96, N.17). Inoltre, tale rapporto di causalità deve essere adeguato (cfr. in merito: DTF 123 V 139 consid. 3c, Mäschi, op. cit, ad art. 6, pag. 94, N. 8). Infine, la prova del nesso di causalità deve essere comunque fornita dall'assicurato (Mäschi, op. cit, ad art. 6 pag. 96, N.16; Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, pag.173). A tal proposito va comunque ricordato che nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice. Questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). 2.7. Nella fattispecie in esame il ricorrente ritiene che la sclerosi multipla sia dovuta ai postumi del trauma da schiacciamento avuto al piede destro (con innesto di una distrofia Sudek) ed alle infezioni post traumatiche e postoperatorie (allergia alle alte dosi di penicillina) che hanno leso il sistema autoimmunitario, affezioni che sono intervenute posteriormente alle decisioni emanate dall'UFAM. L'assicurato sostiene quindi l'esistenza di un legame di causalità naturale fra il trauma avuto nel 1992 e il sopraggiungere della sclerosi multipla sulla scorta dei certificati medici del medico curante Dr. _____ e del Dr. _____, neurologo. Nel rapporto 19 febbraio 1999 il Dr. _____ rileva in particolare che la coincidenza cronologica del trauma al piede, la distrofia Sudek e la sclerosi multipla "lascia a prima vista un legame temporale ma anche causale", precisando comunque che: "(...) 1) Come sappiamo, il momento in cui subentra la sclerosi multipla non è esattamente definibile e la manifestazione dei sintomi clinici risp. la diagnosi pronunciata dal neurologo non corrisponde certamente all'inizio della patologia. 2) Dato che non è possibile per i neurologi di riconoscere e capire - solo parzialmente - la causa della MS, una relazione fra un trauma fisico, una Sudeck-distrofia e una sclerosi multipla è solo supponibile ma non accertabile. In casi singoli questi elementi sono sempre stati messi in relazione fra di loro, ma non hanno finora potuto essere fornite delle prove da una statistica approvata o da un'inchiesta sulle tendenze. (...)" (Doc. __, pag. 2) per concludere come segue: "(...) La sclerosi multipla raffigura una risposta immunologica a uno stimolo che non ci è ancora del tutto conosciuto. Non siamo in grado di provare che un trauma periferico con delle complicazioni secondarie possa rappresentare un tale stimolo per in seguito provocare l'insorgere di una patologia demielinizzante del sistema nervoso centrale. In cambio non posso provare che non vi sia un rapporto fra il trauma, le complicazioni secondarie dovute al trauma e la MS. I testi scientifici di cui dispongo non riescono a dare più chiarezza in questa questione. Si noti però che degli specialisti a livello internazionale potrebbero probabilmente dare delle risposte più precise di me. In conclusione ritengo che vi sia una possibile relazione fra il trauma, le complicazioni da una parte, e la sclerosi multiple dall'altra, che però la prova non può essere fornita né per questo caso, né in base alla mia documentazione specialistica. Non c'è però neanche la prova per escludere un rapporto

esistente." (Doc. __, pag. 3) Il medico curante dr. med. _____ ha constatato che: " (...) Valutando il referto neurologico emesso dal Dott. _____ il 19.02.99 come pure risalendo dalla letteratura, constato in questo particolare paziente una grande probabilità, che la malattia stessa sia stata scatenata dall'infortunio con la complicazione della malattia di Sudek. Questo innanzitutto perché dopo ogni intervento ortopedico, si è manifestato una crisi acuta della sclerosi multipla. Quest'ultima è attualmente sotto trattamento di Interferone. (...)" (Doc. __) Infine, con lettera 7 dicembre 1999 il medico curante, una volta letta la decisione contestata, dopo uno studio della letteratura medica elencata nel medesimo scritto, ha concluso che: " (...) La casistica inerente la sclerosi multipla indica chiaramente sempre più che questa affezione in parecchi casi ha un evidente nesso causale con un processo d'infezione autoimmunitario. Una lesione o infezione che attacca il sistema immunitario è molto probabile che diviene pure fattore scatenante, anche se magari dopo qualche tempo silente, di sclerosi multipla. Nel caso del signor _____, mio paziente, ciò si è infatti verificato in quanto egli ha subito un grave trauma al piede dx con rilevanti e gravi infezioni post- traumatiche e post - operatorie e ha leso il suo sistema autoimmunitario. In questo senso non posso affatto approvare l'affermazione dell'assicurazione militare che non vi siano aspetti nuovi nel caso del Sig. _____ in quanto è palese che l'assicurazione non ha tenuto conto questo aspetto nella sua precedente decisione del 1994 perché non ha considerato tale fattore mentre lo stesso è assolutamente determinante per una corretta valutazione medica." (...) (Doc. __) 2.8. Orbene, nel caso in esame l'assicurato non porta nuovi fatti nel senso della giurisprudenza citata al consid. 2.5, ma propone una diversa valutazione di fatti già noti. In effetti, al momento di escludere un nesso causale fra le conseguenze dell'infortunio e la sclerosi multipla, nel suo rapporto 28 settembre 1993 il medico del circondario AM 7 si è basato sugli esami neurologici eseguiti qualche mese prima all'Ospedale _____. Infatti, nel rapporto 20 agosto 1993 il dr. _____, primario di neurologia del nosocomio luganese, aveva confermato il sospetto di sclerosi multipla formulato dai sanitari dell'Ospedale _____ (doc. __), dove l'assicurato si era presentato a seguito di un taglio al dito della mano sinistra. Lo specialista aveva comunque rilevato che " il paziente ha presentato sporadici episodi di formicolii all'avambraccio sinistro, più frequentemente che a destra, da alcuni anni, a sua detta dovuti ad una cattiva posizione del braccio destro durante il sonno" (doc. __) e quindi non come conseguenza dello schiacciamento del piede destro. Inoltre, era anche nota la distrofia Sudek come pure lo sviluppo di una tassiadermia dovuta probabilmente alla penicillina riscontrato durante la degenza nell'ottobre 1992 all'Ospedale _____, a seguito dell'infortunio, con conseguente cambiamento dell'antibiotico (doc. __). Del resto, come rettamente osservato dall'amministrazione, dagli atti medici successivi alla decisione non risulta che l'allergia alle dosi di penicillina abbia provocato in maniera determinante le disfunzioni del sistema immunitario, come d'altronde il peggioramento della sclerosi multipla non può essere attribuito al trauma subito nel 1992 o al trattamento successivo. Tant'è che gli interventi chirurgici al piede subito nel 1996 non hanno causato complicazioni postoperatorie (cfr. doc. __). Giustamente l'UFAM evidenzia che non vi sono degli indizi che permettano di sostenere che la sclerosi multipla sia dovuta ad un trattamento errato da parte dei medici, ciò che, in caso affermativo, avrebbe potuto significare l'assunzione del caso da parte dell'assicurazione (cfr. DTF 117 V 365). Del resto, lo stesso assicurato non è stato in grado di fornire elementi probatori in tal senso. Sta di fatto che né il ricorrente, né i diversi medici interpellati non hanno mai sollevato perplessità sul fatto che l'AM non rispondesse della sclerosi multipla. È vero che, come sostenuto dal ricorrente stesso, a causa della

sequela ininterrotta di interventi e ricadute "non era umanamente pensabile (...) che (l'assicurato, ndr) considerasse in precedenza, fra tutti i suoi disagi e dolori, la questione di diritto procedurale per far valere i suoi diritti nei confronti dell'Assicurazione militare" in quanto "in quei terribili frangenti (..) riusciva a pensare solo alla propria salute" (ricorso pag. 10). Ma è altrettanto vero che dall'incidente sono passati sei anni prima che il ricorrente iniziasse la presente procedura. Del resto egli è stato anche patrocinato, almeno durante le procedure concernenti l'indennità per l'integrazione professionale, senza che il suo legale abbia sollevato obiezione alcuna.

2.9. L'assicurato sostiene inoltre di aver reso verosimile, sulla base dei rapporti dei dott. _____ e _____, con probabilità preponderante un nesso causale tra il trauma e lo sviluppo della sclerosi multipla. Va comunque precisato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, *Die Rechtspflege in der Sozialversicherung*, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123). Il TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF (ora art. 29 CF) rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, *Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht*, Zurigo 1997 p. 230 cfr. anche SVR 2000 IV no. 10). Orbene, come rettamente rilevato dall'amministrazione, dal rapporto del neurologo Dr. _____ non si può desumere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un nesso causale tra il trauma dell'assicurato e l'insorgenza della sclerosi multipla. Anzi, egli stesso attesta l'impossibilità, sul piano scientifico, di stabilire se un trauma periferico, in caso lo schiacciamento del piede, con delle complicazioni secondarie possa essere da stimolo per l'insorgenza di una patologia demielinizzante del sistema nervoso centrale. Una relazione tra il trauma e le complicazioni secondarie da un lato e la sclerosi multipla dall'altro, è stata giudicata dal citato sanitario unicamente come possibile. Nella sua relazione 1 marzo 1999 il medico curante Dr. _____ sostiene che la malattia sia dovuta con " grande probabilità" alla concatenazione degli eventi a seguito dell'infortunio, poiché dopo ogni intervento operatorio si è manifestata una crisi acuta di sclerosi multipla. A mente del TCA questa relazione non è idonea a ribaltare l'esito della vertenza in oggetto. Infatti, il sanitario, pur

basandosi sul rapporto del medico specialista Dr. _____, giunge ad una conclusione differente senza apportare una motivazione convincente. La sola circostanza che dopo ogni intervento chirurgico l'assicurato manifesti i sintomi della sclerosi multipla non significa giocoforza che il tutto debba risalire allo schiacciamento del piede destro avvenuto nel 1992. Nemmeno il tenore della lettera 7 dicembre 1999 del medico curante può portare ad una diversa conclusione. In quello scritto il Dr. _____ ha riportato la tendenza della letteratura specialistica da lui letta ed elencata, che indicherebbe un evidente nesso causale tra la sclerosi multipla e l'infezione immunitaria, senza comunque addurre argomenti che porterebbero ad una conclusione diversa da quella fatta dal Dr. _____, specialista in neurologia. Non va comunque dimenticato che, per ammettere un motivo di revisione, la nuova perizia non deve limitarsi a valutare in modo differente fatti già esistenti al momento della resa della decisione, come lo è nel caso in esame (cfr. consid. 2.5). In queste circostanze, non sussistendo fatti nuovi o mezzi probatori nuovi ai sensi della giurisprudenza illustrata al consid. 2.5, la domanda di revisione processuale, esaminata nel merito dall'UFAM (contrariamente a quanto lascia credere la decisione formale di non entrata nel merito), deve essere pertanto respinta. 2.10. Il ricorrente ha chiesto anche la riconsiderazione della decisione e l'amministrazione si è espressa con un giudizio di non entrata nel merito. Conformemente al consid. 2.4, il giudice non può obbligare l'amministrazione a procedere alla riconsiderazione di una decisione. Le pronunzie amministrative con le quali si è negata l'entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione, non possono, per principio, essere impugnate. Per contro, qualora l'amministrazione entri nel merito di una tale domanda, esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti. Nella fattispecie, l'amministrazione, come per la domanda di revisione processuale, è in realtà entrata nel merito della domanda di riconsiderazione poiché ha esaminato i relativi presupposti, negando comunque che la decisione in oggetto fosse errata. Pertanto, concretamente il TCA deve innanzitutto esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata. Secondo la giurisprudenza del TFA per valutare se una decisione è manifestamente errata, bisogna partire dalla situazione di diritto, inclusa la prassi, vigente al momento in cui il provvedimento è stato preso; un cambiamento di giurisprudenza intervenuto in seguito non qualifica come erronea la precedente prassi adottata (cfr. ad esempio, nell'ambito della LAINF, DTF 120 V 132 consid. 3c). La riconsiderazione ha quindi lo scopo di correggere una iniziale applicazione errata del diritto, compresa una valutazione erronea dei fatti (DTF 117 V 17 consid. 2c; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügungen nach der Rechtsprechung des EVG, Bemerkungen zu Revision, Wiedererwägung und Anpassung, SZS 1991 pag. 134s). Orbene, alla luce dei considerandi precedenti, in particolare consid. 2.8 e 2.9, non vi è motivo per sostenere che la decisione di cui è chiesta la riconsiderazione sia stata palesemente errata ai sensi della giurisprudenza. Infatti, il diritto allora in vigore è stato correttamente applicato, come pure corretta è stata la valutazione dei fatti accertati a suo tempo. Ne consegue che la domanda di riconsiderazione deve essere respinta. 2.11. L'assicurato ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziaria volta ad accertare il nesso causale tra l'infortunio e la sclerosi multipla. Al proposito si osserva che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292). Nel caso in esame, secondo il TCA, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.